

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 14 ottobre 2022 - n. 14738

Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (d.m. 336168 del 28 luglio 2022). Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione della circolare relativa alle procedure per la presentazione delle domande in Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il comma 3, lettera c);
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre;
- il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali s.m.i.;
- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (pubblicati in GU 2014/C 204/01);
- il Regolamento (UE) n. 2014/652 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «Normativa in materia di sanità animale», come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione e dai Regolamenti delegati (UE) 2020/687 della Commissione e 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 ed in particolare l'articolo 5, che individua la peste suina africana tra le malattie elencate soggette alle specifiche norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare ai sensi dell'articolo 9;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione, del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;
- il dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana»;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali prot. n. 336168 del 28 luglio 2022 recante «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)»;
- il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
- la circolare della Direzione Organismo di coordinamento di AGEA prot. n. 66462 del 14 settembre 2022 avente ad oggetto «Modalità di attuazione del d.m. n. 336168 del 28 luglio 2022. intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle

misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)»;

Richiamato il decreto Ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Considerato che anche in Lombardia la filiera suinicola ha subito danni a causa dell'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA e pertanto è necessario sostenere a livello regionale gli imprenditori che hanno subito danni economici dovuti alla mancata produzione, all'aumento dei costi di produzione, ed all'impossibilità di commerciare il prodotto secondo i soliti canali di vendita a causa della chiusura di alcuni mercati esteri;

Ritenuto pertanto

- di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), a partire dal 14 ottobre 2022 fino al 31 ottobre 2022;
- di approvare la circolare relativa alle disposizioni per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), allegati da 1 a 9 al presente decreto di cui sono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo Pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione del piano stesso in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dal VII Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r.n. XI/6281 del 13 aprile 2022;

Richiamato l'VIII Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r.n. XI/6338 del 2 maggio 2022, che attribuisce a Paolo Taffuro la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e 2 autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

DECRETA

1. di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), a partire dal 14 ottobre 2022 fino al 31 ottobre 2022;

2. di approvare la circolare relativa alle disposizioni per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), allegati da 1 a 9 al presente decreto di cui sono parte integrante e sostanziale;

3. di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>)

Il dirigente
Paolo Tafuro

— • —

Allegato 1

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LE MISURE ECCEZIONALI DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBÌTO DANNI INDIRECTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA)– D.M. 336168 del 28/07/2022

Sommario

1. PREMESSA
2. FONTI NORMATIVE
3. SOGGETTI COINVOLTI
4. SOGGETTI BENEFICIARI
5. ENTITÀ DEGLI INDENNIZZI
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO
 - 6.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DOMANDA
7. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL SOSTEGNO
8. ANTIMAFIA
9. ISTRUTTORIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA
10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI
11. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
12. CONTROLLI IN LOCO
13. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
14. COMUNICAZIONE DATI RIEPILOGATIVI AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI
15. DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE
16. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE
17. INFORMATIVA PRIVACY.
18. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.
19. CRONOPROGRAMMA

1. PREMESSA

Con DM n. 336168 del 28/07/2022 è stata adottata una misura eccezionale di sostegno le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati. Tali perdite sono dovute all'introduzione di norme relative alla prevenzione e al controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, secondo il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,, integrato con il Regolamento delegato (UE) 2020/687 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, adottato ai sensi dell'art. 264 del citato Regolamento 2016/429, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

L'importo totale dell'aiuto ammonta a 25.000.000 €.

Gli importi unitari di indennizzo per intervento e categoria animale sono definiti dal sopraccitato DM 336168 del 28/07/2022.

2. FONTI NORMATIVE

VISTI

- l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il comma 3, lettera c);
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre;
- il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;
- il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali s.m.i.;
- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (pubblicati in GU 2014/C 204/01);
- il Regolamento (UE) n. 2014/652 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "Normativa in materia di sanità animale", come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione e dai Regolamenti delegati (UE) (UE) 2020/687 della Commissione e 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 ed in particolare l'articolo 5, che individua la peste suina africana tra le malattie elencate soggette alle specifiche norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare ai sensi dell'articolo 9;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione, del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;
- il dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022, recante "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana";
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali prot. n. 336168 del 28/07/2022 recante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)";
- il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- la Circolare della Direzione Organismo di coordinamento di AGEA prot. n. 66462 del 14/09/2022 avente ad oggetto "Modalità di attuazione del DM n. 336168 del 28 luglio 2022. intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)";

3. SOGGETTI COINVOLTI

La gestione della domanda di aiuto per danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore Regionale Lombardia, di seguito OPR, in qualità di soggetto erogatore dei contributi previsti dal DM 336168 del 28/07/2022;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito MIPAAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal DM 336168 del 28/07/2022;
- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di organismo di coordinamento nazionale;
- la Direzione Generale Agricoltura, Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e la Provincia di Sondrio in qualità di Organismi Delegati (di seguito OD) da OPR;

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Come riportato all'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale, possono beneficiare del sostegno le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei Comuni assoggettati a restrizioni sanitarie di cui all'elenco allegato 1 del DM 336168 del 28 luglio 2022;
- b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori codice ATECO C-10.11 e C-10.13) che:
 - sono ubicati in Piemonte, Liguria, Lazio e Abruzzo;
 - nel 2021 hanno utilizzato suini o carni suine provenienti dalle predette Regioni;
 - nel 2021 hanno esportato carni suine o prodotti trasformati a partire dalle carni suine in almeno uno dei Paesi di cui all'elenco allegato 2 del DM 336168 del 28 luglio 2022.Le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Verri
- b) Scrofe
- c) Scrofette
- d) Suini da ingrasso
- e) Suinetti
- f) Prosciutti
- g) Prodotti di salumeria
- h) Tagli di carne suina

I beneficiari devono avere sede legale in Lombardia e, alla data di presentazione della domanda, devono avere aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale).

Nel caso in cui la domanda di indennizzo del danno indiretto sia presentata da un'azienda collegata ad altra da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'aiuto alleggi la dichiarazione della controparte (vedi allegato 2), dalla quale si evinca che lo stesso è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto di domanda. Si sottolinea che il medesimo danno può essere riconosciuto a una sola delle parti.

Si precisa che sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di aiuto ai sensi del DM 336168 del 28/07/2022, **purché le domande vertano su interventi distinti.**

5. ENTITÀ DEGLI INDENNIZZI

Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo dell'80% del danno stimato forfaitariamente come da formula riportata nella Tabella A del DM n. 336168 del 28 luglio 2022.

Per quanto riguarda le imprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A al Decreto Ministeriale in oggetto.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai propri registri ufficiali o da altra documentazione sanitaria, commerciale e fiscale, i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di peste suina africana (PSA) nel periodo compreso tra il **13 gennaio 2022 e il 30 giugno 2022**.

Le aziende che hanno subito danni da PSA nel periodo indicato ma che risultano inattive al momento della presentazione della domanda, non sono ammesse a contributo.

Le imprese richiedenti devono risultare attive, all'atto della presentazione della domanda, in una delle attività previste al punto "4. Soggetti Beneficiari" e devono essere le medesime (nessuna variazione in termini di CUAA) interessate dalle restrizioni oggetto di sostegno.

Si riportano di seguito le casistiche in deroga a quanto definito al punto precedente:

1. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da impresa individuale in Società, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della impresa individuale purché all'interno della Società sia presente, in qualità di socio, il precedente titolare dell'azienda individuale interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno, previa riapertura del Fascicolo Aziendale in Sis.Co.
2. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da Società in impresa individuale, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della Società interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno purché uno dei Soci Amministratori sia ora titolare dell'azienda individuale, previa riapertura del Fascicolo Aziendale in Sis.Co.
3. Nel caso di successione anticipata (donazione d'azienda), l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto donante, previa riapertura del Fascicolo Aziendale in Sis.Co e allegando alla domanda copia dell'atto di donazione d'azienda.
4. Nel caso di successione effettiva, l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del de cuius, qualora questa fosse ancora in attività nel periodo compreso tra il **13 gennaio 2022 e il 30 giugno 2022**. Precedentemente alla presentazione della domanda, dovrà essere cura dell'erede/coerede profilarsi in

qualità di "erede pre anno" in Sis.Co (d.d.s. n. 7076 del 26 maggio 2021) e modificare eventualmente le coordinate bancarie nell'asset. Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'atto di successione.

La domanda di aiuto potrà essere presentata fino alle 23:59 del 31/10/2022.

La domanda d'aiuto deve essere presentata unicamente per via telematica mediante la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale informativo della Regione Lombardia – SISCO (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>), direttamente dal beneficiario o tramite il CAA a cui ha dato mandato per la gestione del suo Fascicolo Aziendale.

Per accedere al sistema è necessaria l'autenticazione tramite la Carta regionale/nazionale dei Servizi (CRS/CNS), SPID, CIE.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art. 8 comma 3 l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito:

<http://www.opr.regione.lombardia.it/>

Inoltre, gli obblighi di comunicazione del responsabile del procedimento saranno successivamente assolti con l'invio ad ogni beneficiario, da parte degli OD, di una comunicazione contenente l'indicazione del dirigente responsabile del procedimento e del funzionario incaricato degli adempimenti inerenti al singolo procedimento. Questa comunicazione può coincidere anche con la prima comunicazione utile effettuata dagli OD.

Gli interventi attivati riguardano le seguenti tipologie:

Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 19 ottobre 2022

Intervento 1

INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Valore medio/capo DM n. 336168 del 28/07/2022 (a)	
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.1 SCROFE	COMUNI	GRAVIDE	660,59 €	
			VUOTE	361,28 €	
		IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE	GRAVIDE	957,86 €	
			VUOTE	523,85 €	
		IBRIDE DA PRODUZIONE	GRAVIDE	759,68 €	
			VUOTE	415,47 €	
		RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDE DA SELEZIONE	GRAVIDE	1189,07 €	
			VUOTE	650,30 €	
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.2 SCROFETTE	COMUNI	GRAVIDE	542,81 €	
			VUOTE	243,49 €	
		IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE	GRAVIDE	787,07 €	
			VUOTE	353,06 €	
		IBRIDE DA PRODUZIONE	GRAVIDE	624,23 €	
			VUOTE	280,02 €	
		RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDE DA SELEZIONE	GRAVIDE	977,05 €	
			VUOTE	438,23 €	
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.3 VERRI	IBRIDI DA MOLTIPLICAZIONE		500,73 €	
			IBRIDI DA PRODUZIONE	397,13 €	
		RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDI DA SELEZIONE		621,13 €	
			RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E PROVATI GENETICAMENTE		690,66 €
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.4 SUINETTI FINO A 10 KG			56,12 €	
INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Kg peso vivo DM n. 336168 del 28/07/2022 (a)	
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.5 SUINI DA MACELLO			90/115 KG.	1,18 €
				116/130 KG.	1,19 €
				131/144 KG.	1,20 €
				145/156 KG.	1,32 €
				157/176 KG.	1,40 €
				177/180 KG.	1,26 €
				181/185 KG.	1,22 €
				OLTRE185 KG.	1,22 €
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.6 SUINI DA RISTALLO			fino 15 KG.	4,83 €
				16/20 KG.	3,59 €
				21/25 KG.	3,35 €
				26/30 KG.	3,01 €

		30/40 KG.		2,50 €
		41/50 KG.		2,20 €
		51/60 KG.		1,90 €
		61/65 KG.		1,89 €
		66/80 KG.		1,65 €
		81/100 KG.		1,58 €

Interventi 2 – 3 - 4

	INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Valore produzione suinetti/settimana (a)
2	Interruzione riproduzione scrofe	2.1 SCROFE CIRCUITO DOP	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		25,80 €
2	Interruzione riproduzione scrofe	2.2 SCROFE CIRCUITO NON DOP	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		17,53 €
	INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Indennizzo settimanale a capo (a)
3	Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.1 SUINO DA ALLEVAMENTO 30 KG	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		59,40 €
3	Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.2 SUINO DA MACELLO NON DOP 160/176 KG.	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		61,20 €
3	Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.3 SUINO DA MACELLO DOP 160/176 KG.	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		83,30 €
	INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Indennizzo settimanale a capo (a)
4	Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)	4.1 SUINO DA INGRASSO	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		6,44 €
4	Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)	4.2 SUINETTI	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		3,71 €

Interventi 5 e 6

5. Riduzione Macellazioni							
Per determinare i danni prodotti si applica la seguente formula:	$(Q21-Q22) \times CUN22$	dove	Q22 sono i kg di camì suine o prodotti trasformati a base di camì suine vendute nel 2022 Q21 sono i kg di camì suine o prodotti trasformati a base di camì suine vendute CUN22 è il listino medio del periodo 13 gennaio- 30 giugno 2022				
al valore determinato come sopra, viene aggiunto il deprezzamento dei tagli PANCETTA così determinato:	$Q22' \times (P21-P22)$	dove	Q22 è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 P21 è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2021 P22 è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022.				
6 .Mancato export e deprezzamento merce							
Per determinare i danni prodotti si applica la seguente formula	$EXP21-EXP22+COSTEXP22$	dove	EXP22 è il fatturato export 2022 verso uno o più dei Paesi di cui all'allegato 2 nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione EXP21 è il fatturato export 2021 verso uno o più dei Paesi di cui all'allegato 2 nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2021 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione COSTEXP22 sono i costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i Paesi di cui all'allegato 2 nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato dalla tabella qui sotto.				
			Paese di Destinazione	Costo certificazioni	Packaging/Etichette personalizzate distrutte come da doc	EXTRA Logistica/nolo/dogane Come da fatture	Costo distruzione prodotto

Nella domanda presente a sistema sono selezionabili gli interventi e le specie per le quali è richiesto l'aiuto.

Con la domanda viene resa dichiarazione confermativa dell'**effettivo** danno indiretto subito e alla stessa dev'essere allegata la documentazione necessaria alla motivazione e alla stima dei danni.

Si sottolinea che il richiedente deve rendere disponibile per l'eventuale successivo controllo in loco la propria contabilità.

6.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DOMANDA

Si allega di seguito la documentazione che i richiedenti dovranno accludere al modello di domanda predisposto in SisCo per gli interventi oggetto di aiuto.

Deprezzamento animali per vendita anticipata (intervento 1)

- Documentazione attestante da cui si evinca una riduzione della quotazione, a titolo esemplificativo:
 - Contratti non onorati,

- Nuovi contratti a prezzi ribassati;
- Listini prezzi di vendita aggiornati ecc....
- Documentazione attestante i ricavi (fatture di vendita, DDT ecc....);
- Registro dell'allevamento da cui si evinca la movimentazione degli animali;
- Documentazione probante l'uscita degli animali dall'allevamento verso il macello (mod.4);
- Prospetto dei dati di calcolo (ALL_3_Deprezzamento per vendita anticipata).

Interruzione riproduzione scrofe (intervento 2)

- Registro di allevamento;
- Documentazione relativa alla data di copertura delle scrofe;
- Documentazione relativa al periodo medio intercorrente tra due parti successivi;
- Documentazione relativa ai giorni intercorsi tra le due successive coperture delle scrofe nel periodo di interesse;

Prolungamento vuoto sanitario/ mancato accasamento (intervento3)

- Registro dell'allevamento;
- Ultimo mod. 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi;
- Dichiarazione di provenienza degli animali relativa alla data di primo accasamento posteriore all'inizio del periodo di fermo obbligatorio;
- Prospetto riepilogativo dei dati di calcolo (ALL_4_Calcolo mancato accasamento)

Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco dei trasferimenti) (intervento 4)

- Registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento dei giorni di allevamento;
- Dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio;
- Ultimo mod. 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio;
- Prospetto riepilogativo dei dati calcolo (ALL_4_Calcolo mancato accasamento).

Riduzione Macellazione (intervento 5)

Mancato export e deprezzamento merce (intervento 6)

Per gli interventi 5 e 6 tutta la documentazione di carattere veterinario, e di carattere commerciale – fiscale che consenta di individuare i quantitativi di merce venduta (intervento 5) ed esportata (intervento 6).

A carattere esemplificativo devono essere accluse le fatture di vendita, documenti di trasporto dai quali sia evidente la destinazione finale della merce anche in presenza di intermediari con funzione commerciale.

La documentazione deve essere riferita come da decreto ministeriale, alle produzioni/ esportazioni relative al 2021 e 2022 per i medesimi periodi previsti dal DM 336168 del 28/07/2022 per consentire la comparazione dei dati esposti in domanda.

L'elenco dei documenti e i dati significativi devono essere riportati nei file Excel (ALL_6_Report misura 5 - Riduzione Macellazioni e ALL_7_Report misura 6 - Mancato export) che devono essere acclusi tra la documentazione caricata nella domanda in SISCO.

Per tutti gli interventi, oltre alla documentazione qui sopra riportata, sarà possibile allegare ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Si ricorda che:

- i sostegni accertati saranno decurtati dagli importi ricevuti dai richiedenti a seguito di sottoscrizione di polizze assicurative o percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del reg. (UE) n. 652/2014;
- per le aziende che svolgono produzione primaria gli indennizzi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato purché l'intensità di aiuto complessiva non superi i livelli stabiliti dall'art. 26 del Regolamento (UE) 702/2014;
- per le imprese di macellazione e trasformazione i sostegni, concessi in regime de minimis, devono rispettare le soglie di cui al Regolamento 1407/2013.

Nel caso di stipula di polizza assicurativa relativa ad indennizzi richiesti/ottenuti per gli stessi interventi inseriti nell'istanza di sostegno di cui al DM 336168 del 28/07/2022, allegare anche:

- polizza assicurativa stipulata dalla quale si evinca la copertura;
- danno eventualmente indennizzato;
- comunicazione della compagnia assicuratrice attestante la liquidazione del danno riconosciuto / indennizzato e prospetto di dettaglio inerente alla tipologia di indennizzo.

7. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL SOSTEGNO

Nel caso in cui si richieda il pagamento del sostegno prima del completamento delle verifiche istruttorie di cui al successivo punto 8., alla domanda di indennizzo deve essere allegata una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al sostegno spettante redatta secondo il modello Allegato 8.

Qualora la garanzia fideiussoria venga stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità effettuata dalle sedi centrali degli enti garanti oppure della procura notarile con la quale sono stati conferiti i poteri di firma.

OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

Entro la stessa data di presentazione della domanda di indennizzo il beneficiario deve presentare agli AFCP o alla Provincia di Sondrio la documentazione di cui sopra in originale.

Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia firmata digitalmente dal fideiussore non è necessario l'inoltro della stessa in forma cartacea.

8. ANTIMAFIA

All'atto della presentazione delle domande di indennizzo il beneficiario deve verificare che sia stata caricata la documentazione necessaria per la richiesta dell'informativa antimafia in corso di validità nell'apposita sezione "Antimafia" del fascicolo aziendale.

In merito all'acquisizione della documentazione antimafia e del DURC si deve fare riferimento a quanto riportato nel MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE, approvato con decreto n. 10617 Del 12/09/2020.

Si specifica che per le erogazioni relative alle domande di pagamento di fondi europei presentate fino al **31 dicembre 2022**: le disposizioni (artt. 83 c. 3 bis e 91 c. 1 bis D.lgs. n. 159/2011) si applicano solo per importi superiori a **€ 25.000 nel caso di aziende agricole o 150.000 € nel caso di altre tipologie di azienda**.

9. ISTRUTTORIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

Nel caso in cui venga richiesta la liquidazione anticipata del sostegno di cui al punto 6. è necessario verificare la corrispondenza della polizza fidejussoria con il modello approvato da OPR, e la rispondenza dell'importo garantito con il sostegno richiesto.

La verifica deve essere eseguita entro 15 giorni dalla data di termine ultimo di presentazione delle domande di indennizzo, le domande con verifica positiva dovranno essere segnalate a OPR tramite PEC predisponendo l'apposito modello (allegato 9) al quale devono essere allegate le polizze in originale e l'eventuale conferma di polizza.

OPR, fatte le opportune verifiche, procederà al successivo pagamento.

10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Gli OD effettuano l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità, verificano e valutano la completezza della documentazione presentata e determinano in prima istanza l'importo dell'indennizzo da erogare.

Sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute entro i termini previsti;
- firmate digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell'azienda;

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità.

Qualora nel corso dell'istruttoria si presenti l'esigenza, è facoltà degli OD richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali e/o di richiedere precisazioni e chiarimenti. In caso di carenze, è facoltà degli OD richiedere la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria per il completamento dell'attività.

In questo caso l'OD invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la documentazione aggiuntiva. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

Domande pervenute prive di ogni documentazione probante tra quelle indicate al punto 6.1 saranno respinte.

Sul 100% delle domande, sono effettuati i seguenti controlli amministrativi:

- Per gli interventi da 1 a 4
 1. verifica della titolarità dell'allevamento di capi;
 2. corrispondenza della tipologia e del numero capi/kg richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
 3. determinazione del numero di capi/kg ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia;
 4. verifica del periodo di fermo
 - a. nel caso di mancato accasamento, (intervento 3) la verifica del periodo di fermo dell'allevamento, con il confronto tra la data di ultima uscita dall'allevamento dei capi prima del periodo di fermo (BDN suini o registro aziendale), la data di primo accasamento successivo al periodo di fermo (BDN suini) e la data di inizio fermo al netto di eventuali periodi di vuoto effettuati dall'azienda.

I giorni si calcolano a partire dal giorno successivo all'uscita degli animali dall'allevamento fino al termine del periodo di fermo obbligatorio, al netto di giorni effettuati per il vuoto sanitario e il vuoto biologico che non saranno quindi oggetto di indennizzo.

Con riferimento all'eventuale periodo di vuoto sanitario e biologico generalmente eseguito dalle aziende, si precisa che i giorni di vuoto dovranno essere detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure della PSA, l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario e biologico. In questo caso il riconoscimento del vuoto sanitario e biologico deve considerare tutti i giorni della settimana (sette) e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

Si rimanda ai fogli di calcolo predisposti per la presentazione della domanda (ALL_4_Calcolo mancato accasamento).

- b. *Nel caso di prolungato accasamento il periodo di fermo si calcola a partire dal primo giorno successivo al giorno della prevista uscita dei capi*

dall'allevamento a fine ciclo (durata media) fino al giorno di termine del periodo di restrizione.

Il giorno di fine fermo obbligatorio coincide al giorno antecedente la revoca del periodo di fermo obbligatorio oppure al 30 giugno 2022, nel caso di accasamento successivo a tale data.

Si rimanda ai fogli di calcolo predisposti per la presentazione della domanda (ALL_5_Calcolo prolungamento ciclo).

- Per gli interventi 5 e 6
 1. corrispondenza dei quantitativi venduti e dei fatturati di esportazione con quanto riportato nei documenti forniti e negli allegati ALL_6_Report misura 5 - Riduzione Macellazioni e ALL_7_Report misura 6 - Mancato export.
- Per tutti gli interventi verifica dei danni eventualmente indennizzati da polizza assicurativa. Nessun pagamento è dovuto quando l'assicurazione ha indennizzato per intero il danno subito nel periodo indicato dal D.M. 336168 del 28/07/2022

L'istruttoria si conclude con la compilazione di un verbale di istruttoria e relativa check-list in cui sono evidenziati:

1. *i dati relativi al richiedente l'intervento;*
2. *per gli interventi:*
 - a. *da 1 a 4 il numero di capi/kg indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati per gli interventi*
 - b. *da 5 e 6 il numero di kg venduti e fatturati export indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati per gli interventi;*
3. *nel caso di riduzione del danno rispetto a quanto richiesto, la motivazione che ha portato alla decurtazione;*
4. *l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione.*

Per le domande che hanno beneficiato di liquidazione anticipata di cui al punto 7. Al termine dell'istruttoria finale si verificherà se il contributo liquidato è coerente con la cifra definita al termine della procedura di istruttoria.

Nel caso in cui sia stato approvato un importo minore di quanto già liquidato, si procederà con il recupero dei contributi non spettanti.

In caso di attività di recupero, AFCP/OPR attiva le modalità stabilite dal Decreto n. 19053 del 31/12/2021 "Approvazione del nuovo manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione registro debitori dell'Organismo Pagatore regionale in sostituzione del manuale di contabilità approvato con d.d.s. n. 8832 del 18 giugno 2018 e modificato con d.d.s. n. 13270

del 4 novembre 2020" e dalla circolare n.2/2020 relativa alla definizione delle procedure e tempi delle attività di recupero.

11. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ai beneficiari delle domande che hanno avuto istruttoria positiva, ma con riduzione dell'importo dell'aiuto sarà inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento complessivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. La comunicazione sarà inviata anche per tutte le domande la cui istruttoria si è chiusa con esito negativo e che non possono essere accolte.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i titolari delle domande hanno il diritto di presentare per iscritto tramite PEC le loro osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Per le domande con esito negativo il procedimento si conclude con l'adozione del decreto di non ammissibilità, approvato dal dirigente dell'OD, nel quale vengono evidenziate in dettaglio le motivazioni del rigetto. Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità:

- il ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

12. CONTROLLI IN LOCO

Ad integrazione dei controlli amministrativi è verificata in loco, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, la corrispondenza dei dati inseriti in domanda con quanto si può desumere:

- dai registri di allevamento per le categorie di animali ammesse a premio;
- documentazione veterinaria attestante il danno subito
- documentazione fiscale
- documentazione commerciale

L'estrazione del campione è di competenza di OPR sulla base di criteri di rischio che saranno definiti a livello nazionale da AGEA Coordinamento.

I controlli in loco sono effettuati dagli OD, competenti sulla sede legale o sulla sede aziendale. L'eventuale preavviso tramite telefonata o e-mail non può eccedere le 48 ore, per garantire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Il richiedente decadrà dai benefici nel caso in cui il controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili allo stesso.

All'atto del controllo sarà verificata la corrispondenza tra la superficie delle strutture dell'allevamento con il numero di capi indicati nella domanda di finanziamento oppure la congruità tra la quantità di prodotto trattato e la superficie delle strutture dei macelli e delle aziende di trasformazione della carne suina.

I controlli in loco possono essere eseguiti anche successivamente al pagamento dell'aiuto, in tal caso, qualora il controllo dia esito totalmente o parzialmente negativo OPR provvederà al recupero della cifra indebitamente percepita.

13. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

La procedura di istruttoria è strettamente dipendente dalle verifiche eseguite a livello nazionale di cui ai successivi punti 14 e 15. Pertanto, i funzionari istruttori in un primo tempo provvederanno alla compilazione dell'istruttoria solo fino alla fase "verifica interventi" (fase 4).

La compilazione delle fasi successive, la chiusura e la validazione delle istruttorie a sistema potrà essere eseguita solo dopo la conclusione dei controlli incrociati eseguiti da AGEA di cui al punto 14 e dopo la determinazione definitiva dell'importo liquidabile di cui al punto 15.

14. COMUNICAZIONE DATI RIEPILOGATIVI AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI

Entro il 15 novembre 2022 gli esiti sono trasmessi da OPR ad AGEA Coordinamento con le modalità previste dalla circolare Prot. Uscita N.0066462 del 14/09/2022 - Modalità di attuazione del DM n. 336168 del 28/07/2022 – tramite l'apposto tracciato record (Allegato 1).

Tali informazioni sono necessarie affinché l'AGEA attivi le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE, e riguardano:

- a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al DM n. 336168 del 28/07/2022.

Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

- b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al D.M. 336168 del 28/07/2022.

Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato.

- c) **Sanità**: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal D.M. 336168 del 28/07/2022.

Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

Al termine del controllo AGEA restituirà ad OPR i nominativi dei beneficiari che hanno superato positivamente i controlli e che quindi saranno ammissibili al contributo.

15.DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE

Secondo quanto previsto dal D.M. 336168 del 28/07/2022 all'articolo 8, comma 1, laddove la cifra totale richiesta a livello nazionale superi quanto previsto dal suddetto decreto all'articolo 1, comma 3, gli importi da assegnare ai beneficiari saranno ridotti proporzionalmente cosicché il predetto massimale non sia superato.

Per determinare l'entità di questa eventuale riduzione degli importi unitari per categoria di prodotto, OPR Lombardia comunica ad AGEA Coordinamento il dato del sostegno ammissibile, per ciascuna categoria, entro il **31 dicembre 2022**, utilizzando l'allegato 2 circolare Prot. Uscita N. 0066462 del 14/09/2022 - Modalità di attuazione del DM n. 336168.

Ai fini del rispetto del plafond, l'eventuale riallineamento degli importi comunicato da Agea Coordinamento, comporterà la conseguente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'OD.

Solo dopo aver avuto la conferma degli importi effettivamente liquidabili per il calcolo dell'aiuto da parte di AGEA Coordinamento, gli OD potranno procedere alla validazione delle istruttorie e OPR provvederà, con proprio provvedimento, ad ammettere a finanziamento e ad autorizzare il pagamento degli indennizzi.

16. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE

Come da art. 7, comma 2 del D.M. 336168 del 28/07/2022, i sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, comunque entro il 31.12.2022.

17. INFORMATIVA PRIVACY.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il

diritto alla protezione dei dati personali, i beneficiari sono informati, tramite specifica Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i servizi erogati tramite i Sistemi informativi agricoli della Regione Lombardia (SISCO e SIARL), sulle motivazioni del trattamento dei dati personali, nonché sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi.

18. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.

Il presente documento è pubblicato sul sito dell'Organismo pagatore della Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://www.opr.regione.lombardia.it>, dal quale è altresì scaricabile la modulistica.

19. CRONOPROGRAMMA

	CRONOPROGRAMMA MISURA ECCEZIONALE SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA)			
N.	FASI		SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPISTICA (*)
1	presentazione della domanda		Beneficiario	Entro il 31/10/2022
3	istruttoria	Verifica Interventi	organismo delegato	Dal 01/11/2022 al 20/12/2022
2	scarico dati invio ad AGEA per controlli nazionali		OPR	Entro il 15/11/2022
4	istruttoria	Aggiornamento contributi ammessi da parte di Agea - compilazione fase 5	organismo delegato	Entro il 20/12/2022
5	scarico dati e invio ad AGEA per verifica contributo		OPR	Entro il 31/12/2022
	Le tempistiche di chiusura dell'istruttoria e della successiva fase di pagamento dipenderanno dai tempi di restituzione dei dati da parte di AGEA.			

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE di ASSENSO DEL SOCCIDANTE / SOCCIDARIO

Oggetto: Domanda di ammissione al contributo intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA)– DM 336168 del 28/07/2022

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46-47 D.P.R. 445/2000

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci, sotto la propria responsabilità

Il sottoscritto, in qualità di soccidante / soccidario (Eliminare la dicitura che non è di interesse)

Cognome e Nome
nato a il,
codice fiscale,
residente a
in Via,
legale rappresentante della ditta
.....
P.IVA..... CUA ,
con sede legale in
in Via,

DICHIARA

1. di essere a conoscenza che la ditta
.....
controparte del contratto di soccida, CUA.....
ha presentato domanda di aiuto per l'allevamento/i cod.
..... ai fini del riconoscimento dell'indennizzo dei
danni indiretti subiti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di
peste suina africana (PSA) per i seguenti tipi di intervento *:

1. Deprezzamento animali per vendita anticipata:

- 1.1. SCROFE
 - COMUNI

- IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE
- IBRIDE DA PRODUZIONE
- RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG. E IBRIDE DA SELEZIONE

1.2 SCROFETTE

- COMUNI
- IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE
- IBRIDE DA PRODUZIONE
- RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG. E IBRIDE DA SELEZIONE

1.3 VERRI

- IBRIDI DA MOLTIPLICAZIONE
- IBRIDI DA PRODUZIONE
- RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG. E IBRIDI DA SELEZIONE
- RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG. E PROVATI GENETICAMENTE

1.4 SUINETTI FINO A 10 KG

1.5 SUINI DA MACELLO

- 90/115 KG.
- 116/130 KG.
- 131/144 KG.
- 145/156 KG.
- 157/176 KG.
- 177/180 KG.
- 181/185 KG.
- OLTRE 185 KG.

1.6 SUINI DA RISTALLO

- fino 15 KG.
- 16/20 KG.
- 21/25 KG.
- 26/30 KG.
- 31/40 KG.
- 41/50 KG.
- 51/60 KG.
- 61/65 KG.
- 66/80 KG.
- 81/100 KG.

2. Interruzione riproduzione scrofe

- 2.1 SCROFE CIRCUITO DOP
- 2.2 SCROFE CIRCUITO NON DOP

3. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento

- 3.1 SUINO DAALLEVAMENTO 30 KG
- 3.2 SUINO DA MACELLO NON DOP 160/176 KG
- 3.3 SUINO DA MACELLO DOP 160/176 KG

4 Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)

- 4.1 SUINO DAINGRASSO
- 4.2 SUINETTI

* Eliminare le categorie che non sono di interesse.

In assenza della presente dichiarazione, l'erogazione del contributo è sospesa.

Data _____

FIRMA SOCCIDANTE / SOCCIDARIO

Allegare N.1 copia scannerizzata di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.

Ragione Sociale		
Codice allevamento		
Categoria animale		

data accasamento ciclo 1	data fine ciclo 1	durata ciclo 1	capi accasati ciclo 1	capi morti ciclo 1	peso medio da scheda soccidente
		0			
data accasamento ciclo 2	data fine ciclo 2	durata ciclo 2	capi accasati ciclo 2	capi morti ciclo 2	
		0			
data accasamento ciclo 3	data fine ciclo 3	durata ciclo 3	capi accasati ciclo 3	capi morti ciclo 3	
		0			
Durata media ciclo standard - media dei capi morti - peso medio capi		0	0	0	0,000

Calcolo durata ciclo oggetto di indennizzo e peso medio rilevato da scheda soccidente

data accasamento	data fine ciclo	durata ciclo	peso medio da scheda soccidente
		0	

Riepilogo date ciclo in funzione delle restrizioni

Data accasamento ciclo	00/01/1900
Data uscita capi in base a ciclo medio	00/01/1900
Data effettiva uscita capi	00/01/1900

Dettaglio calcolo capi indennizzabili

totale capi accasati ciclo		
totale capi sfoltriti prima del 00/01/1900		
totale capi morti fino al 00/01/1900		
percentuale media mortalità		0,000%
percentuale mortalità ciclo oggetto di indennizzo		0,000%
totale capi ammissibili a indennizzo		0

Riepilogo dati

N° capi indennizzabili	0	Dato da riportare in domanda
GG differenza del ciclo oggetto di indennizzo rispetto a ciclo medio e/o fino a max 30/06/2022	0	Verifica relativa alla minor durata rispetto al ciclo standard
Differenza peso medio capo (kg) fra ciclo oggetto di indennizzo rispetto a ciclo medio	0,000	Verifica relativa alla minor peso rispetto al ciclo standard

NOTE

RAGIONE SOCIALE		
Codice allevamento		
Categoria animale:		

Calcolo capi medi indennizzabili

totale capi accasati ciclo 1	totale capi morti ciclo 1	totale capi allevati ciclo 1	data riferimento inizio ciclo
		0	
totale capi accasati ciclo 2	totale capi morti ciclo 2	totale capi allevati ciclo 2	data riferimento inizio ciclo
		0	
totale capi accasati ciclo 3	totale capi morti ciclo 3	totale capi allevati ciclo 3	data riferimento inizio ciclo
		0	

N° cicli inseriti in tabella:	0
Capi medi indennizzabili:	#DIV/0!

Data fine ultimo ciclo:	
Giorni vuoto sanitario + vuoto biologico:	

Data inizio fermo prima ordinanza	
Data fine fermo ultima ordinanza	
Data primo accasamento dopo fermo ATS:	

Data calcolo inizio giorno indennizzo	01/01/1900
Data calcolo fine giorno indennizzo	00/01/1900

Giorni da non includere nel fermo	0
Totale giorni indennizzabili	-1

Note

--

Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 19 ottobre 2022

RAGIONE SOCIALE		
Codice allevamento		
Categoria animale:		

data accasamento ciclo 1	data fine ciclo 1	durata ciclo 1
		0
data accasamento ciclo 2	data fine ciclo 2	durata ciclo 2
		0
data accasamento ciclo 3	data fine ciclo 3	durata ciclo 3
		0
Durata media ciclo standard		0

Data accasamento ciclo:	
Giorni standard durata ciclo	0

Data fine ciclo standard	00/01/1900
Data inizio fermo da ordinanza ATS	
Data fine fermo da ordinanza ATS	
Coerenza, ai fini dell'indennizzo, fra data fine ciclo	OK

Giorni indennizzabili	-1
------------------------------	-----------

Calcolo capi medi indennizzabili

totale capi accasati ciclo	totale capi usciti dall'allevamento prima del 00/01/1900	totale capi morti fino al 00/01/1900

Totale capi indennizzabili	0
-----------------------------------	----------

note	

Allegato 8

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER LA DOMANDA DI SOSTEGNO PER LE MISURE ECCEZIONALI DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA)– D.M. 336168 del 28/07/2022 – periodo 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022

**All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano**

Fidejussione n. _____

Luogo e data di emissione _____

Premesso che:

- L'impresa/Società
con sede in
via n.
codice fiscale
P.IVA
iscritta nel registro delle imprese di
al numero ha inoltrato domanda di indennizzo per il sostegno delle imprese italiane della filiera suinicola, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati nel periodo 13 gennaio – 30 giugno 2022. alle condizioni stabilite dal DM . 336168 del 28/07/2022;
- il pagamento può essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda prima del completamento delle verifiche istruttorie. In tal caso, contestualmente alla documentazione presentata alla domanda deve essere allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno richiesto in domanda.
- qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 907/2014 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta banca/assicurazione

P.I. con sede in cap.
Via/Loc. ¹ (di seguito indicata come Fideiussore), nella persona del legale rappresentante pro-tempore/procuratore speciale

nato/a a il

C.F. dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente..... ², si obbliga nei confronti del Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (di seguito indicato OPR), al versamento di un importo pari al sostegno richiesto, che ammonta ad € (in cifre e in lettere) .

Qualora il Beneficiario/Contraente non abbia provveduto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Garante, a rimborsare ad OPR Lombardia quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Garante mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il pagamento dell'importo richiesto da OPR Lombardia sarà effettuato dal Garante a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta in parola, senza possibilità per il Garante di opporre ad OPR Lombardia alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Beneficiario o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Beneficiario/Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Beneficiario/Contraente.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa esclusione della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod.civ. e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 cod.civ., volendo ed intendendo il garante rimanere obbligato in solido con il beneficiario fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR Lombardia.

La validità della garanzia decorre dalla data della sottoscrizione, e sarà svincolata a seguito di verifica positiva al termine del procedimento istruttorio e su richiesta espressa di OPR.

In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

Luogo e data

Firma del Contraente

Firma del Garante

¹ P907 per società di assicurazioni: estremi dell'iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, ex art. 9 del decreto legislativo n. 175 del 1995.

² Denominazione del Beneficiario/Contraente.

Conferma di validità *(solo nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto Centrale)*

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

La polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ del _____
emessa da (indicare denominazione fideiussore) _____ a
favore del soggetto (indicare denominazione del contraente)
_____ risulta valida e operante per l'importo di euro

Tale comunicazione è resa a conferma della garanzia in questione ai fini dell'assunzione di responsabilità direttamente da parte di questo Ente garante.

F.to Compagnia di Assicurazioni/ Istituto di Credito

Allegare documento di identità del firmatario

Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 19 ottobre 2022

allegato n. 9

AFCP _____/Provincia di Sondrio

Aziende con pagamento anticipato

n.	numero domanda	CUAA	Ragione sociale	importo sostegno richiesto	importo garantito dalla fideiussione	corrispondenza polizza con modello OPR (*)	esito verifica (**)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

(*) SI/NO

(**) POSITIVO/NEGATIVO